



Comune di Tribano

Piazza Martiri della Libertà 6, 35020 Tribano –
C.F./P.IVA 00683160287 - Cod. Univoco UF46YE - Tel. 049 5342006
PEC: tribano.pd@cert.ip-veneto.net - e-mail: info@comune.tribano.pd.it

PROVINCIA DI PADOVA

Prot. n. **1916** del **28.02.2025**

ORDINANZA N. 11 DEL 28/02/2025

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30 APRILE 2025

IL SINDACO

PREMESSO che

l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;

il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTO

il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA

la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

PRESO ATTO che

nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29/07/2024, sono state approvate le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da adottare nella stagione invernale 2024 - 2025

VISTA la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

CONSIDERATO che il Comune di Tribano fa parte dei "COMUNI FUORI ACGGLOMERATO E INFERIORI A 10.000 ABITANTI" di cui all'allegato C

ORDINA

l'istituzione per il periodo dall'entrata di pubblicazione della presente ordinanza al **30 aprile 2025** degli obblighi e divieti di seguito indicati

MISURE A CARATTERE GENERALE: LIVELLO "VERDE":

DIVIETO di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

DIVIETO di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

LIMITE di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

DIVIETO di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

OBBLIGO di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

PREVEDERE ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di

azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interrimento immediato);

OBBLIGO di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

FAVORIRE compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base normativa vigente;

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

DIVIETO di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

DIVIETO di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

LIMITE di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

DIVIETO per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

DIVIETO di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (fino al 15/04/25);

OBBLIGO di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

INVITO ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

POTENZIAMENTO dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

OBBLIGO di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo

1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

PREVEDERE ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

FAVORIRE compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO"

DIVIETO di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

DIVIETO di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

LIMITE di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

DIVIETO per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

DIVIETO di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (fino al 15/04/25);

OBBLIGO di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

INVITO ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

POTENZIAMENTO dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

OBBLIGO di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione

4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

PREVEDERE ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

FAVORIRE compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

LAVAGGIO strade, solo con temperature maggiori di 3° C;

AVVISA

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV e avviso agli Enti tramite l'emissione di un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, fino al 30/04/2025.

Le misure di cui al primo livello "Arancione" e secondo livello "Rosso" entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. E' possibile comunque prendere visione del livello di allerta attraverso il sito di ARPAV <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>, per il Comune di Tribano si fa riferimento alla zona di MONSELICE.

Il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/200; da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/81. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 02/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in altre forme, ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Provincia di Padova
- Regione Veneto – Direzione Ambiente
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 6 EUGANEA;
- ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova;
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza di TRIBANO (sede);
- al Comando dei Carabinieri di TRIBANO;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI.

IL SINDACO

MASSIMO CAVAZZANA

Documento firmato digitalmente ai
Sensi del D. lgs 07 Marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)